

STATUTO

Associazione Officina Pinerolese ETS

ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

1.1 - Costituzione

In ossequio a quanto previsto dagli art. 76 e 87 della Costituzione e dall'art. 35 del D.L. 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) è costituita in forma pubblica l'Associazione denominata "Officina Pinerolese ETS".

Tale Associazione sarà integrata con la denominazione "Ente del Terzo Settore" (o in breve "ETS") a seguito dell'iscrizione nel relativo registro.

Fino alla data di iscrizione al "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" (RUNTS), di cui al D.L. 117/2017, la denominazione sociale rimarrà "Officina Pinerolese"; l'acronimo "ETS", senza ulteriori delibere o formalità, sarà integrato automaticamente nella denominazione dell'Associazione con effetto dall'iscrizione nel RUNTS e diverrà spendibile nei rapporti con i terzi e pubblicamente.

1.2 - Sede

L'Associazione "Officina Pinerolese ETS" ha sede nel Comune di Pinerolo, Via Giustetto 10064 (TO).

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti Pubblici Territoriali che provvederanno all'aggiornamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o dei Registri operanti medio tempore.

ART. 2 - SCOPO E FINALITÀ

2.1 - Scopo

L'Associazione "Officina Pinerolese ETS" è un ente di diritto privato, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta di carattere autonomo, libera, apartitica, senza scopo di lucro.

2.2 - Finalità e obiettivi

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, facendo specifico riferimento al settore artistico-culturale. Ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, del D.L. 117/2017 e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, essa si propone di:

- diffondere e promuovere la cultura artistica in tutte le sue forme e manifestazioni, riunendo tutti coloro che hanno l'interesse alla valorizzazione e alla tutela delle risorse artistico-culturali del proprio territorio;
- promuovere la creatività e le espressioni artistiche in ogni loro forma;
- diffondere, in modo particolare, la cultura musicale sul proprio territorio facendo riferimento specifico al mondo giovanile, ma aprendosi altresì a tutta la comunità;
- divulgare la conoscenza in campo artistico attraverso il consolidamento dei rapporti tra persone, enti e associazioni e l'organizzazione di iniziative a carattere artistico-culturale;
- creare "nuove" occasioni di partecipazione alla vita culturale del proprio territorio per favorire l'avvicinamento e la sensibilizzazione all'arte di cittadini di ogni età e provenienza, con uno sguardo particolare rivolto ai giovani;
- contribuire al processo di crescita personale e civile della propria comunità di riferimento, presentandosi come occasione di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali;
- promuovere forme di cittadinanza, di inclusione, partecipazione e coesione sociale;
- promuovere artisti di ogni età e provenienza, con particolare attenzione verso quelli locali e appartenenti all'universo giovanile;
- ideare, coordinare e realizzare eventi (festival, esposizioni e rassegne) a carattere artistico-culturale (in sedi individuate o in luoghi pubblici, ecc);
- promuovere iniziative culturali con offerte rinnovate e progetti innovativi che contemplino anche la contaminazione con altre forme ed espressioni artistiche, collaborando con tutte le organizzazioni che si prefiggono gli scopi sopracitati;
- fare rete con tutti i soggetti operanti sul proprio territorio di riferimento, e non solo, per promuovere, valorizzare e tutelare il patrimonio artistico, culturale, urbano e paesaggistico;

Matteo Cusi

ERD Mangano

- assumere incarichi da enti e istituzioni pubbliche e private per manifestazioni artistico-culturali.

2.3 – Oggetto sociale e attività strumentali

Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità sopracitate l'Associazione si propone, ai sensi dell'Art. 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività:

Attività culturali – Ideare, organizzare, allestire, gestire e ospitare (in spazi o locali propri o di terzi o in luoghi pubblici) eventi di interesse artistico-culturale (mostre ed esposizioni, festival, rassegne e performance e spettacoli di qualsiasi genere). Sempre nello spirito e nell'ambito dei suoi scopi istituzionali, l'Associazione potrà istituire premi e promuovere le risorse artistico-culturali del territorio locale.

Attività di promozione e raccolta fondi - Redazione di comunicati stampa, produzione di materiale grafico coordinato per la comunicazione delle proprie iniziative e attività di ufficio stampa. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà pubblicare, divulgare e distribuire con proprio copyright o su licenza, attraverso qualsiasi canale ritenuto opportuno, i propri contenuti grafici ed editoriali, provvedendo inoltre all'adozione o produzione di supporti distributivi, promozionali e pubblicitari. Attività di raccolta fondi attraverso donazioni, la stipula di contratti di sponsorizzazione e l'organizzazione di campagne di crowdfunding.

Attività strumentali – L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'Art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

2.4 – Attività e lavoro volontario

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore;

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

L'Associazione, allo scopo di meglio raggiungere i suoi fini, potrà aderire, affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con confederazioni, enti e organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costruire.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, accessorie, occasionali e marginali, correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statuarie.

2.5 – Raggio d'azione

Per assolvere agli scopi e alle finalità sopracitate, l'Associazione "Officina Pinerolese ETS" opera in modo particolare nel territorio del Comune di Pinerolo, senza escludere collaborazioni che possano nascere anche in accordo con altri Enti e Associazioni regionali, nazionali e internazionali per lo svolgimento di attività ed iniziative di interesse artistico e culturale sul territorio regionale, nazionale e internazionale.

Matteo Cuci
Manuello
S. R.



ART. 3 – SOCI

3.1 – Qualità di Socio

Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani o residenti sul territorio italiano che abbiano compiuto la maggiore età e che condividano le motivazioni e gli scopi dell'Associazione stessa. Ai sensi dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore il numero dei soci è illimitato. Gli aspiranti Soci potranno inviare domanda d'iscrizione al Consiglio Direttivo dell'Associazione e, previa approvazione entro 30 (trenta) giorni dalla pervenuta richiesta, acquisiranno il diritto al rilascio della tessera associativa con il pagamento della relativa quota sociale.

La quota o contributo associativo è intransmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non può essere rivalutabile.

Le domande d'iscrizione saranno presentate al Consiglio Direttivo che, a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di accettare o di respingere la richiesta. Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può richiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva.

L'appartenenza all'Associazione implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

I Soci si dividono in:

- Soci Onorari - Coloro che hanno contribuito e/o contribuiscono in maniera rilevante e significativa al raggiungimento degli scopi sociali. Vengono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo;
- Soci Effettivi - Coloro che risultano in regola con la quota associativa il cui importo viene fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde, oltre che per dimissioni, per morosità della quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo inoltre, qualora intervengano gravi motivi, potrà radiare il socio; con gravi motivi sono da intendersi: inottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali, mancato pagamento della tessera associativa senza giustificato motivo, danni materiali e morali nei confronti dell'Associazione e dei suoi Soci.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. I Soci radiati per morosità potranno essere riammessi facendo pervenire esplicita richiesta e pagando una nuova quota di iscrizione. I Soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento all'Assemblea.

In nessun caso la qualifica di Socio e la partecipazione alla vita associativa può essere temporanea, se non per espressa volontà del socio stesso.

3.2 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione. Fermi restando i diritti e i doveri come precisati nel presente Statuto, tutti i Soci che abbiano compiuto la maggiore d'età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare alle manifestazioni da essa organizzate e beneficiare di servizi, provvidenze e agevolazioni da essa assicurati;
- ricevere le eventuali pubblicazioni edite nel suo ambito;
- partecipare alle assemblee;
- voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione ed essere eletti membri del Consiglio Direttivo e ricoprire cariche sociali se di età superiore ai 18 anni.

I Soci hanno il dovere di:

- rispettare lo Statuto;
- versare nei termini la quota associativa.

Matteo Cui

Sf 92

Manfredi

ART. 4 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente (o la Presidenza).

È demandata al Consiglio Direttivo la decisione di effettuare la nomina di Vice Presidente, Tesoriere e Segretario. Il Consiglio Direttivo può, ove lo ritenga opportuno o su delibera dell'Assemblea, nominare un Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli organi amministrativi e le rispettive cariche sono liberamente eleggibili, con principio del voto singolo di cui all'art. 2352, comma 2°, del C.C. con sovranità dell'Assemblea dei Soci.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Compatibilmente con la disponibilità di cassa, potranno essere rimborsate unicamente le spese vive sostenute per specifici incarichi affidati dal Presidente.

4.1 – L'Assemblea

4.1.1 – Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso.

4.1.2 – Convocazione dell'Assemblea

I Soci sono convocati in Assemblea ordinaria almeno una volta all'anno; essa viene indetta dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, che ne fissa la data, la sede e l'ordine del giorno, dandone avviso ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data suddetta. L'Assemblea è presieduta dal Presidente che nomina a sua volta fra i Soci un Segretario verbalizzante, approva le linee guida generali del programma di attività per l'anno sociale in corso, elegge e revoca il Consiglio Direttivo, approva il bilancio consuntivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

In caso di assenza del Presidente e del Segretario, l'Assemblea può eleggere tra i Soci presenti il Presidente e il Segretario dell'Assemblea.

4.1.3 – Regole dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria ed in sede straordinaria. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con voto favorevole della metà più uno voti espressi.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente qualora ne ravvisi la necessità o dietro richiesta di almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) dei soci.

Per quanto riguarda convocazione e validità dell'Assemblea straordinaria, si applica quanto specificato per l'Assemblea ordinaria.

Tutte le deliberazioni saranno valide solo se approvate con la maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei voti espressi.

Il Socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può dare delega in forma scritta ad altro Socio, allegando copia di documento di identità valido. Ogni socio avente diritto di partecipare all'Assemblea può essere portatore di massimo 2 (due) deleghe.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

4.1.4 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali;
- deliberare sul rendiconto delle attività;
- eleggere ogni 3 anni, o fino a revoca, il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche del presente Statuto;
- deliberare sull'eventuale scioglimento e liquidazione dell'Associazione.



Matteo Cusi

SPD

Marco Negro

4.2 – Il Consiglio Direttivo

4.2.1 – Costituzione del Consiglio Direttivo

La Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composta da un minimo di 3 (tre) membri e da un massimo di 7 (sette), eletti dall'Assemblea ordinaria fra i Soci in carica. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni, o fino a revoca, e sono rieleggibili finito il loro mandato. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo dà al Consiglio stesso facoltà di dichiarare decaduto il Consigliere assente e di procedere, se ritenuto necessario, alla sostituzione del medesimo.

4.2.2 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente almeno 2 (due) volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure a seguito di richiesta di almeno 4 (quattro) consiglieri, con avviso scritto almeno 10 (dieci) gg. prima della data della riunione. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono pubbliche.

4.2.3 - Regole del Consiglio Direttivo

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri, a maggioranza dei voti, il Presidente e il Vicepresidente (se ciò non è avvenuto in sede di Assemblea costituente).

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina un segretario ed, eventualmente, un Tesoriere, i quali avranno i seguenti compiti:

- il Segretario dovrà tenere i libri dei verbali delle assemblee e dei consigli di amministrazione, nonché il libro dei Soci ed espletare tutte le incombenze derivanti dall'incarico;
- il Tesoriere, se nominato, dovrà tenere i libri contabili, predisporre i bilanci ed adempiere agli obblighi derivante dalle leggi fiscali.

E data facoltà di affidare i 2 compiti ad una sola persona.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente, quando siano presenti almeno 2/3 dei Consiglieri, a maggioranza dei voti; in caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente. Per la validità delle riunioni del Consiglio non sono ammesse deleghe.

4.2.4 - Competenza del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione e, in particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali. Spetta inoltre al Consiglio la gestione del patrimonio dei Soci, la compilazione dei bilanci e dei consuntivi di gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ivi compresa la determinazione dell'importo della quota associativa.

Il particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- è responsabile della gestione amministrativa;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei Soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario delle attività sociali svolte durante l'anno, il quale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Le deliberazioni assembleari, i bilanci ed eventuali rendiconti saranno disponibili alla consultazione e ottenibili in copia a semplice sotto la richiesta scritta dei Soci.

4.3 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene eletto dai componenti il Consiglio Direttivo e dura in carica 3 anni, o fino a revoca. In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Matteo Cui

Stefano Mandelero

ART. 5 – ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. I componenti dell'organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, ultra o infra triennale.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ART. 6 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla Legge, o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo e, in tal caso, tutti i suoi componenti devono essere scelti fra Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 7 – PROVENTI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- contributi annuali e straordinari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- donazioni;
- da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
- finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- contributi dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, di enti locali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da raccolta fondi;
- entrate derivanti da attività promozionali finalizzate al proprio finanziamento (eventi e sottoscrizione a premi);
- ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

Le somme versate per la tessera sociale o le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. Salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per Legge.

ART. 8 – IL BILANCIO

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Matteo Cui
Marcello S. P.



Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati, per approvazione, un bilancio d'esercizio redatto nei modi di Legge. Il bilancio deve contenere lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Associazione e una relazione che illustri le singole poste e riferisca l'andamento economico- gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali (in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore).

ART. 9 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci presenti. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento della Associazione, qualunque sia la causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della L. 662/1996, e salvo diversa impostazione di Legge. Il presente Statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste dal D.L. 4/12/97 n.460 per le Associazioni no profit.

Successivamente alla costituzione del Registro (RUNTS), il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è dovuto ad altra associazione del Terzo Settore, previo parere del "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" salvo altra destinazione imposta per legge.

ART. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Matteo Gini

Sf2

Alfredo